

## REGOLAMENTO (CE) N. 2278/1999 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 1999

## recante talune modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/97 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 2 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CEE) n. 3528/86 prevede una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure che l'azione comunitaria comporta per la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico;
- (2) l'articolo 12 del citato regolamento prevede che tale partecipazione verte sull'inventario periodico dei danni cagionati alle foreste, segnatamente dall'inquinamento atmosferico, sulla rete dei posti d'osservazione per la sorveglianza intensiva e continua degli ecosistemi forestali, delle esperienze, dei progetti pilota e delle dimostrazioni per accrescere la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico;
- (3) nell'intento di garantire l'efficacia, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure a livello nazionale e comunitario, occorre raggruppare ogni anno, a livello dello Stato membro e sotto forma di un programma nazionale, le varie azioni per le quali è chiesto un contributo finanziario comunitario;
- (4) occorre stabilire, per il programma nazionale, le modalità di presentazione della domanda di contributo e gli elementi che il programma stesso deve includere onde agevolarne l'istruzione;
- (5) occorre prevedere un sistema di anticipi del contributo finanziario della Comunità affinché lo Stato membro possa garantire una gestione finanziaria appropriata del programma nazionale;
- (6) le domande di anticipi e di pagamento del saldo del programma nazionale presentate dalle autorità competenti alla Commissione devono includere taluni dati intesi ad agevolare l'esame della regolarità delle spese;

- (7) la Commissione deve essere informata che la realizzazione delle azioni si svolge nelle condizioni e nei tempi previsti dalla decisione di concessione del contributo;
- (8) gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per garantire un controllo efficace della realizzazione delle azioni del programma nazionale;
- (9) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3528/86 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità <sup>(3)</sup>, gli Stati membri devono accertarsi dell'effettiva e regolare esecuzione delle operazioni finanziate dalla Comunità e recuperare le somme perdute a seguito di irregolarità o negligenze. Detti importi rappresentano spese non giustificate per il bilancio comunitario che vanno quindi rimborsate alla Comunità;
- (10) se i controlli della Commissione previsti all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3528/86 mettono in luce un'irregolarità, lo Stato membro dovrebbe avere la possibilità di pronunciarsi sulla situazione riscontrata. Se si ha conferma dell'irregolarità e che quindi gli importi di cui trattasi costituiscono spese non giustificate per il bilancio comunitario, questi ultimi dovrebbero essere rimborsati alla Comunità;
- (11) occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 526/87 della Commissione <sup>(4)</sup>, l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1696/87 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1398/95 <sup>(6)</sup>, e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1091/94 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1545/1999 <sup>(8)</sup>;
- (12) occorre altresì abrogare il regolamento (CEE) n. 1697/87 della Commissione <sup>(9)</sup>. Quest'ultimo regolamento resta tuttavia applicabile ai pagamenti delle partecipazioni finanziarie della Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 3528/86 decise anteriormente al 1° novembre 1999;
- (13) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente forestale,

<sup>(1)</sup> GU L 326 del 21.11.1986, pag. 2.<sup>(2)</sup> GU L 51 del 21.2.1997, pag. 9.<sup>(3)</sup> GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 53 del 21.2.1987, pag. 14.<sup>(5)</sup> GU L 161 del 22.6.1987, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU L 139 del 22.6.1995, pag. 4.<sup>(7)</sup> GU L 125 del 18.5.1994, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU L 180 del 15.7.1999, pag. 9.<sup>(9)</sup> GU L 161 del 22.6.1987, pag. 23.